



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 102 del 19/12/2019

OGGETTO: “Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”,

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Virzì Biagio	Assessore		X
Oddo Maurizio	Assessore		X
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore		X
Parrino Giovanni	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Modica Chiara	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Organizzativa X – Polizia Municipale:

Premesso:

- **Che** per sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, si intende *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*;
- **Che** l'art. 8, comma 1 - lett. a), del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, ha modificato gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito trascritto:

a) art. 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*;
2. dopo il comma 7 è inserito il seguente: *“7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non*

superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

3. 2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

“7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”;

b) art. 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”;

Considerato:

- **Che** le richiamate disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, hanno ampliato il potere di intervento del Sindaco:

1) quale rappresentante della comunità locale:

- può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- può disporre, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

2) quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali:

- può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni

di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- **Che** l'art. 9, comma 3, del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede espressamente che *"... i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."*;
- **Che** l'art. 21 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica"*, in vigore dal 3 dicembre 2018, ha modificato l'art. 9 comma 3 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, estendendo l'ambito di applicazione del divieto di accesso in alcuni siti particolari quali i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;

Ritenuto opportuno e necessario modificare, in conformità alle suesposte disposizioni legislative, il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08.06.2011, introducendo gli articoli 6-bis e 6-ter nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132;

Visto l'art. 42, comma 2 – lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18

aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”.

2. **PROPORRE** al consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”, per l’approvazione definitiva.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

TRAPANI

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA X -
POLIZIA MUNICIPALE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

il 19/12/2019

con deliberazione n. 102

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole

Data 18/12/19 IL RESPONSABILE

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

Li 18/12/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA X - POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso:

- **Che** per sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, si intende *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenza e funzioni”*;
- **Che** l'art. 8, comma 1 - lett. a), del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, ha modificato gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito trascritto:

c) art. 50:

4. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*;
5. dopo il comma 7 è inserito il seguente: *“7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non*

superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

6. 2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

“7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”;

d) art. 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”;

Considerato:

- **Che** le richiamate disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, hanno ampliato il potere di intervento del Sindaco:

3) quale rappresentante della comunità locale:

- può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- può disporre, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

4) quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali:

- può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni

di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- **Che** l'art. 9, comma 3, del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede espressamente che *"... i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."*;
- **Che** l'art. 21 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica"*, in vigore dal 3 dicembre 2018, ha modificato l'art. 9 comma 3 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, estendendo l'ambito di applicazione del divieto di accesso in alcuni siti particolari quali i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;

Ritenuto opportuno e necessario modificare, in conformità alle suesposte disposizioni legislative, il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08.06.2011, introducendo gli articoli 6-bis e 6-ter nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132;

Visto l'art. 42, comma 2 – lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

P R O P O N E

Alla Giunta Municipale

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

3. **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18

aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”.

4. **PROPORRE** al consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”, per l’approvazione definitiva.

Il Responsabile della Direzione Organizzativa XI - TRIBUTI

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna